

COMUNE DI FERRAZZANO

Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telecomunicazioni

INDICE

<i>Capo I -Norme generali</i>	3
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 OBIETTIVI	3
ART. 3- MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI	4
<i>Capo II -Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti</i>	4
ART. 4 -INSERIMENTO AMBIENTALE.....	4
ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI.....	4
ART. 6 - PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE	4
ART. 7 - AREE E SITI IDONEI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ED AREE SENSIBILI	5
ART. 8 – MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI	6
ART. 9 – IMPIANTI TEMPORANEI.....	6
ART. 10 IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI.....	6
ART. 11 – PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE	6
ART. 12 -ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO.....	7
<i>Capo III -Procedure autorizzative</i>	7
ART. 13 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	7
ART. 14 PROGETTAZIONE	8
ART. 15 -CERTIFICATO DI REGOLA, ESECUZIONE E COLLAUDO	8
ART. 16 - AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE	8
ART. 17 - INSTALLAZIONI PROVVISORIE	9
<i>Capo IV -Risanamento ambientale</i>	9
ART. 18 -RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	9
<i>Capo V -Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica</i>	10
ART. 19 – REGISTRO	10
ART. 20 -CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	10
ART. 21 -INFORMAZIONE PUBBLICA	10
<i>Capo VI -Disposizioni e sanzioni</i>	11
ART. 22 -DISPOSIZIONI E SANZIONI.....	11
<i>Capo VII- Esclusioni</i>	11
ART. 23 -ESCLUSIONI	11
<i>Capo VIII -Norme Transitorie</i>	11
ART. 24 –ABROGAZIONE	11
ART. 25 -ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI	11

Capo I -Norme generali

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi della “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e ss. mm e ii., del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz”), della Legge n. 221 del 17/12/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)”, della legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia)-Art 6 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” e degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché ai sensi dell’Art. 38 del DL. N.76/2020 convertito dalla Legge n.120/2020, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate, nonché a quelli espressi dalla Legge Regione Molise n. 20 del 10/08/2006 e dell’art. 35 della Legge Regionale n.4 del 2013.

2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti di cui al comma successivo, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l’installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell’esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

ART. 2 OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all’art.1, comma 1, lettera b) della Legge n.36/2001, e in ottemperanza all’intero quadro normativo vigente, si intende assicurare:

- a) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di cui all’Art. 1;
- b) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche ;
- c) la salvaguardia dell’ambiente.

2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il non superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento degli obiettivi di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche con riferimento agli impianti preesistenti.

3. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

ART. 3- MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.
2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1, Comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Capo II -Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

ART. 4 -INSERIMENTO AMBIENTALE

1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.
3. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
4. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 42/04 (Codice Urbani) e dimostrare di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare un impianto, sono costituite in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali); sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione del territorio.
2. In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti di telecomunicazioni sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R.n.380/2001 e s.m.i..

ART. 6 - PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE

1. Il Comune individua quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001 e ss.mm. e ii.), pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni.

I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una "Mappa delle Localizzazioni", contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate per ospitare nuovi impianti richiesti con i programmi di sviluppo dagli operatori.

2) La "Mappa delle Localizzazioni", contenente sia gli impianti attivi che quelli in fase di progetto, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell' "ALLEGATO A MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI".

La "Mappa delle Localizzazioni" contiene:

- a) Localizzazione degli impianti esistenti;
- b) Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.

La "Mappa delle Localizzazioni" può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.

La "Mappa delle Localizzazioni" inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati entro il 31 dicembre di ogni anno dai gestori, e contenenti le proposte di nuove installazioni e le modifiche di quelli esistenti (L. Regionale 20/2006 Art. 5 Comma 1).

Nuove installazioni, riconfigurazioni ed implementazioni degli impianti sono consentite nei siti e nelle aree individuate e rappresentate nella "Mappa delle Localizzazioni".

3) Tali individuazioni vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.

4) L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale.

5) Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, come da Legge n.111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.

6) Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 7 del presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale, sono da considerarsi quali aree preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della "Mappa delle Localizzazioni".

7) Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni anche con l'obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione ai livelli di campo elettromagnetico per la popolazione ed in particolare nei siti definiti come sensibili.

8) Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

ART. 7 - AREE E SITI IDONEI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ED AREE SENSIBILI

E' consentito installare gli impianti nelle aree o nei siti puntuali previsti ed indicati nella "Mappa delle Localizzazioni", allegata al presente Regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene anche tenuto conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.

Nell'applicazione dei programmi approvati si deve comunque tenere conto del rispetto del principio di precauzione; qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

Sono considerati siti sensibili:

- 1) Ospedali, case di cura e di riposo, aree verdi attrezzate, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni;
- 2) Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004.

ART. 8 – MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

In riferimento all'Art. 35 Comma 4 della Legge n. 111/2011 e ss. mm. ii., la realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 10 Watt) è soggetta alla sola comunicazione ad ARPA ed agli Uffici SUAP, contenente un'autocertificazione corredata da una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.

ART. 9 – IMPIANTI TEMPORANEI

Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti solo per prove tecniche di trasmissione e previo parere favorevole dell'ARPA Molise e comunque per un tempo non superiore a 60 giorni.

E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei esclusivamente nei seguenti casi, debitamente comprovati dall'operatore:

- a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;
- b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica.

Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dal Comune o da altra Autorità competente.

ART. 10 IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI

1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente regolamento, vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi dovranno essere soggetti a riqualificazione, e/o delocalizzazione, a cura e spese del gestore.
2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente regolamento, tesi alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su territorio comunale.

ART. 11 – PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, i gestori interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.
2. Il programma annuale delle installazioni deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:
 - a. cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;

- b. cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.
3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione.
4. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.
5. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti.

Compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, la pianificazione valuta preferibilmente localizzazioni su siti ed aree di proprietà comunale.

ART. 12 -ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti nel presente Regolamento.
2. Per gli impianti posti a meno di un chilometro dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermina.
3. I Programmi annuali approvati vengono pubblicati nella Rete Civica e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.

Capo III -Procedure autorizzative

ART. 13 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. corredata degli elaborati di cui all'art. 14 del presente Regolamento. I pareri degli altri enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, direttamente dal Comune. Nel caso di motivato dissenso di uno degli enti interessati si procederà alla convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259.
2. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.
3. Il Comune, rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutti i suoi elementi. Entro lo stesso termine si intende accolta la denuncia di inizio attività.
4. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 60 giorni dal rilascio del parere vincolato da parte della Soprintendenza ai BB.AA. e del Paesaggio delle Molise ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
5. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'ARPAM

ART. 14 PROGETTAZIONE

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2 in almeno quattro copie. Nel caso in cui l'intervento interessi immobili vincolati ai sensi della parte Seconda del D.Lgs.n.42/2004 (Beni Culturali), deve essere prevista una copia aggiuntiva per la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici, mentre se l'intervento ricade in aree a vincolo paesaggistico (parte Terza del D.Lgs.n.42/2004 - Beni paesistici) le copie devono essere complessivamente sette.
2. La documentazione necessaria è la seguente:
 - a) scheda tecnica dell'impianto;
 - b) estratto dello stralcio cartografico del regolamento per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile;
 - c) estratto del P.R.G. dell'area interessata;
 - d) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
 - e) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 250 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
 - f) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
 - g) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
 - h) elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
 - i) pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
 - j) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.
3. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 500 metri e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 300 metri.

ART. 15 -CERTIFICATO DI REGOLA, ESECUZIONE E COLLAUDO

1. Il gestore è tenuto a presentare al Responsabile del SUAP, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente.
3. I gestori o i soggetti legittimati, provvedono ad applicare entro novanta giorni dall'installazione o modifica dei medesimi, in luogo accessibile e visibile, un cartello identificativo. Esso contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE

1. In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma annuale approvato potranno essere ammesse ed approvate, purché comportino riduzioni delle emissioni, previa approvazione del progetto di installazione mediante Delibera di Giunta Comunale.

2. La relativa autorizzazione verrà rilasciata dallo SUAP nel rispetto delle procedure e dei termini di cui al precedente articolo 13.

ART. 17 - INSTALLAZIONI PROVVISORIE

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti solo per prove tecniche di trasmissione e previo parere favorevole dell'A.R.P.A. Molise e comunque per un tempo non superiore a 60 giorni.
2. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:
 - a) l'ubicazione dell'impianto;
 - b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;
 - 7) la frequenza utilizzata;
 - 8) la potenza massima immessa in antenna.
3. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.
4. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 22 del presente Regolamento.
5. Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso i limiti di esposizione ed il rispetto del principio di minimizzazione così come previsto dalla normativa vigente e dall'art. 3 del presente Regolamento.
6. L'istanza deve essere presentata al SUAP in conformità a quanto previsto dal precedente art. 13, unitamente ad una cauzione determinata con atto del Dirigente, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine dei 60 giorni, e sarà autorizzata secondo le procedure stabilite in tale articolo.
7. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

Capo IV -Risanamento ambientale

ART. 18 -RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.

3. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.

4. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'A.R.P.A.M. relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

Capo V -Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica

ART. 19 – REGISTRO

1. L'ufficio Ambiente cura il registro degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.

2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.

3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche e alla quale saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio della autorizzazione relativi, sia ai modelli previsionali che ai controlli effettuati.

ART. 20 -CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

2. L'Amministrazione comunale può attivare le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, anche attraverso programmi di monitoraggio in continua. L'importo, commisurato alla consistenza quantitativa degli impianti, viene determinato annualmente.

3. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.

4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A.M. verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

ART. 21 -INFORMAZIONE PUBBLICA

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

2. Il Comune può anche farsi promotore, cercando se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione

in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

Capo VI -Disposizioni e sanzioni

ART. 22 -DISPOSIZIONI E SANZIONI

Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, si applicano le sanzioni nei termini previsti dalla Legge Regionale n. 20/2006.

Capo VII- Esclusioni

ART. 23 -ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

Capo VIII -Norme Transitorie

ART. 24 –ABROGAZIONE

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.

ART. 25 -ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.